

ALLEGATO "A"
AL NUMERO 1872 DI REPERTORIO
AL NUMERO 1317 DI RACCOLTA

STATUTO
della società a responsabilità limitata
"JTACA S.r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO – DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "JTACA S.r.l." disciplinata dalle disposizioni del codice civile e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016).

Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi di interesse generale, anche economico:

- a) la società è a capitale interamente pubblico, fatta eccezione per i casi in cui la partecipazione di capitali privati sia prevista dalla legge ed avvenga in forme che non comportino in ogni caso controllo o potere di veto, né l'esercizio di una influenza determinante sulla società;
- b) l'ente pubblico o gli enti pubblici titolari, anche in forma associata ed anche in via indiretta, del capitale sociale esercitano sulla società stessa, anche in forma congiunta, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto, dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e di servizi pubblici locali;
- c) la società realizza oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o enti pubblici soci, anche indirettamente. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza/efficacia sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di Jesolo (VE).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove, purché in Italia, filiali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune suddetto.

Articolo 3

1. Al fine della salvaguardia dell'ambiente e del territorio tramite la miglior gestione della mobilità urbana, la società ha per oggetto, nel rispetto dei vincoli normativi di tempo in tempo vigenti in materia di servizi di interesse generale, anche economico:

A) l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli nelle aree deputate e nei parcheggi in genere, la gestione delle stesse aree e dei parcometri, lo sviluppo di tecnologie inerenti le modalità di pagamento della sosta, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare nonché semaforica, sia di

carattere convenzionale, sia con strumenti innovativi atti ad integrare i tipi la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e la manutenzione di pannelli informativi elettronici e di strutture, mobili o meno, atte a regolare il traffico o comunque a delimitare zone riservate al transito o all'accesso al pubblico;

B) la gestione di servizi di rimozione degli autoveicoli;

C) l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità finalizzati al decongestionamento del traffico nei centri urbani e ciò anche in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 24 marzo 1989 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui la realizzazione di parcheggi in genere, ivi compresi quelli per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione, la promozione e la gestione di strumenti e servizi orientati ad una sempre migliore facilitazione del traffico urbano intermodale, quali ad esempio il servizio di noleggio o commercio biciclette, anche elettriche, scooter, auto elettriche e quant'altro;

D) la promozione e/o l'effettuazione di studi finalizzati ad individuare la migliore funzionalità della viabilità nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale, ciclistica, automobilistica e motoristica in genere, anche attraverso l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi del traffico viario, la redazione di piani del traffico e della mobilità, la realizzazione di zone pedonali, piste ciclabili e di altri servizi diretti ad integrare la mobilità cittadina in coordinamento con il sistema del trasporto pubblico;

E) l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e dei parcometri, la promozione di un'attività di informazione con lo scopo di fornire una serie completa di servizi finalizzati ad incrementare, facilitare e ottimizzare l'impiego dei mezzi di trasporto pubblici.

2. La società può altresì curare la gestione delle contravvenzioni e, ricorrendo le condizioni di legge, dei tributi locali anche mettendo in studio, realizzando e utilizzando metodologie e tecnologie nuove inerenti l'esazione, la raccolta e l'elaborazione in genere dei dati finalizzati al monitoraggio delle contravvenzioni e dei tributi locali medesimi.

3. La società gestisce servizi di scuolabus sul territorio comunale per conto dell'ente o degli enti locali soci. Inoltre ha per oggetto l'attività di supporto e di integrazione delle varie iniziative nell'ambito dei servizi resi alla collettività di tipo informativo, sociale, folcloristico, culturale e ricreativo in genere, anche attraverso la promozione, l'organizzazione, la gestione e il sostegno in genere di manifestazioni in occasioni di festività, celebrazioni e ricorrenze.

4. La società può inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio attinente o connesso alle attività di cui sopra.

5. La società può altresì gestire servizi di trasporto marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, di linea e non di linea, per conto proprio e/o di altri enti pubblici, fermo restando quanto precisato al precedente art. 1, comma 2.

6. La società può gestire servizi di trasporto terrestre non di linea, nonché noleggi di mezzi senza conducente per conto proprio e/o di

altri enti pubblici, fermo restando quanto precisato al precedente art. 1, comma 2.

La società può realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, "per conto" di altri Enti pubblici, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in parte, può altresì concedere a terzi le attività in affitto o in appalto nell'osservanza delle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 7 dell'art. 16 di tale Testo Unico. La società può altresì acquisire dal singolo ente locale contributi determinati al fine del raggiungimento dello specifico obiettivo, qualora previsto espressamente nel contratto di servizio e nei limiti della stessa previsione, nel rispetto della normativa anche comunitaria vigente.

La società assicura l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società:

- in quanto società a capitale interamente pubblico costituita o partecipata da enti locali anche per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti (oltre che di servizi di interesse generale, anche economico), deve operare con gli enti costituenti o partecipanti secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del presente statuto e dagli articoli 4, comma 4 e 16, comma 3, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e non può partecipare, in quanto affidataria delle suddette attività strumentali, ad altre società, come previsto dall'art. 4, commi 2, lettera d), 4 e 5, del suddetto Testo Unico. La società, a tali condizioni, potrà quindi ricevere in affidamento diretto "appalti in house" strumentali, oltre che servizi di interesse generale, anche economico (quali il servizio idrico integrato, servizio di igiene ambientale, trasporto pubblico locale, illuminazione pubblica, pubbliche affissioni, gestione di impianti sportivi comunali, di impianti cimiteriali, di farmacie comunali, di parcheggi pubblici, ecc.). Per "appalti in house" strumentali si intendono, ai fini del presente statuto, quei contratti con cui l'ente locale commissiona specificamente alla società un lavoro, un servizio od una fornitura determinata, il cui corrispettivo è direttamente a carico dell'ente locale e non dell'utenza ed il cui beneficiario è direttamente l'ente locale (quali la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale). Pertanto, a favore dell'ente locale unico socio esercente il controllo analogo o degli enti locali soci esercenti il controllo analogo congiunto potranno essere svolti con affidamento diretto sia servizi di interesse generale, anche economico, sia appalti "in house" strumentali. Per la parte di attività societaria non prevalente come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente statuto, potranno essere svolti dalla società sia servizi di interesse generale, anche economico, sia appalti anche a favore di enti locali affidanti non soci e rapporti di fornitura/servizio con soggetti terzi;
- potrà assumere interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese, consorzi ed enti anche di tipo

associativo aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, alle condizioni e nei limiti di quanto precisato al punto precedente;

- potrà in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e con l'esclusione delle attività riservate previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 583 e successive modificazioni ed integrazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita e l'assunzione in affitto di aziende di terzi purché dei settori rientranti nell'oggetto sociale;

- potrà partecipare a gare e concorsi di qualunque genere oltreché associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione;

- potrà concedere fidejussioni, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare avalli e ogni altra garanzia reale e/o personale a garanzia di debiti e obbligazioni proprie o di terzi ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE E QUOTE
- TITOLI DI DEBITO – RECESSO DEI SOCI

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in € 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Il suddetto capitale sociale potrà essere ulteriormente aumentato nel rispetto delle condizioni previste dal Codice Civile, anche mediante nuovi conferimenti diversi dal denaro nelle forme consentite dalla legge.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del codice civile, gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati, qualora l'interesse della società lo esiga, anche mediante offerta di quote di partecipazione di nuova emissione a enti pubblici terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.

Nel rispetto della legislazione vigente, l'ente locale o gli enti locali partecipanti o affidanti possono partecipare alla società anche in via indiretta, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, per il tramite di società "in house", di società a partecipazione pubblica che rispettino la condizione di cui all'art. 16, comma 1, del suddetto Testo Unico e di società che hanno come oggetto esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali di cui al comma 5 dell'art. 4 del Testo Unico richiamato.

La società può acquisire dai soci fondi, con o senza obbligo di rimborso, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

La società può emettere titoli di debito. Con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con la maggioranza di cui all'art. 7,

penultimo comma, del presente statuto, vengono determinati i limiti e le modalità di emissione, le condizioni del prestito e le modalità di rimborso. La deliberazione è iscritta nei termini di legge presso il registro delle imprese. I titoli emessi possono essere sottoscritti solo da investitori professionali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2483 del codice civile. Le condizioni del prestito e le modalità di rimborso possono essere modificati dalla società previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.

Articolo 6

Le quote sono indivisibili. In caso di comproprietà di quote sociali, si applica l'art. 2468 del codice civile.

Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi, esclusivamente tra enti pubblici salvo il diritto di prelazione spettante ai soci da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso con il quale il cedente dovrà comunicare agli altri soci le condizioni e le modalità del trasferimento, compreso il prezzo ed i termini di pagamento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata risposta nel termine di 30 (trenta) giorni ha valore di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione.

I soci possono esercitare il diritto di recesso nei soli casi previsti dall'art. 2469, comma 2, del codice civile, dall'art. 2473, comma 1, del codice civile e dal presente statuto. In questi casi si applica, ai fini del rimborso della quota di partecipazione del socio che recede, quanto previsto dall'art. 2473, commi 3, 4 e 5, del codice civile.

Il recesso deve essere in ogni caso comunicato alla società. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione da iscrivere nel Registro delle Imprese o da trascrivere nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, il diritto di recesso deve essere esercitato, mediante la comunicazione sopra indicata, entro 15 (quindici) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio recedente. La comunicazione di recesso deve indicare le generalità del socio recedente, il domicilio del medesimo per le comunicazioni inerenti il recesso, il valore nominale della quota sociale per la quale il recesso viene esercitato. Le quote per le quali il recesso è esercitato non possono essere cedute, salvo il caso di cui all'art. 2473, comma 4, del codice civile.

TITOLO III

ASSEMBLEE E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 7

I soci iscritti nel Registro delle Imprese decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate esclusivamente ai soci l'approvazione del bilancio d'esercizio e le decisioni in materia di utili, l'approvazione dei regolamenti sociali, la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione del compenso allo stesso, la nomina, nei casi di legge, dell'organo di controllo e la determinazione del compenso al medesimo, le modificazioni statutarie e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oltre alle altre competenze dei soci espressamente previste dal presente statuto nonché gli atti di indirizzo con i quali l'ente locale o gli enti locali soci fissano, previa adozione di propri provvedimenti amministrativi, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sugli investimenti e sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Il compenso dell'organo di amministrazione non potrà essere superiore ai limiti posti ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. In ogni caso, non è possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato da riconoscere dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Ai dirigenti non è possibile corrispondere indennità o trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

a) DECISIONI DEI SOCI

L'adozione delle decisioni dei soci può avvenire mediante consultazione scritta, salvo quanto di seguito precisato.

Dai documenti sottoscritti dai soci deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto di decisione ed il consenso alla decisione stessa. L'iniziativa per la consultazione dei soci, su richiesta dei soggetti legittimati di cui al primo comma del presente articolo statutario, viene adottata dall'amministratore unico con propria determina, facendo pervenire ai soci medesimi una dettagliata proposta scritta di decisione mediante mezzi di comunicazione che consentano di ottenere la prova dell'avvenuta ricezione. Entro quindici giorni dal ricevimento della proposta i soci devono esprimere il loro consenso o meno in forma scritta. Se il singolo socio non si esprime entro tale termine, il consenso ad esso riferibile si considera negato.

Ai fini dell'assunzione delle decisioni, ogni socio esprime il voto in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione sociale.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo quanto di seguito precisato in materia di quorum deliberativi. Si applicano, per quanto non previsto nel presente art. statutario, le norme di cui all'art. 2479 del codice civile.

b) ASSEMBLEE DEI SOCI

I soci si riuniscono in assemblea ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile qualora lo richiedano le norme del presente statuto, l'amministratore unico o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, e, in ogni caso, per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni inerenti e conseguenti, per la nomina dell'organo

di amministrazione e dell'organo di controllo e per le deliberazioni inerenti e conseguenti, per le deliberazioni in materia di modifiche statutarie, di riduzione del capitale sociale per perdite, di scioglimento anticipato della società, di nomina ed attribuzione dei poteri ai liquidatori, di revoca dello stato di liquidazione, di emissione di titoli di debito, nonché per l'assunzione di decisioni relative al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché degli atti di indirizzo con i quali l'ente locale o gli enti locali soci fissano, previa adozione di propri provvedimenti amministrativi, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sugli investimenti e sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

La convocazione dell'assemblea è effettuata dall'amministratore unico mediante lettera raccomandata inviata ai soci ed all'organo di controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. L'avviso di convocazione può essere inviato ai soci ed all'organo di controllo anche mediante telefax ovvero mediante posta elettronica nel luogo e presso il numero di utenza telefax o l'indirizzo di posta elettronica indicati nei libri sociali. I soci e l'organo di controllo che non intendono indicare l'utenza telefax o l'indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione data, riceveranno la convocazione a mezzo lettera raccomandata.

Si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo statutario, le norme di cui all'art. 2479 bis e all'art. 2375 del codice civile.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata, in prima ed in eventuale seconda convocazione, anche fuori della sede sociale, ovunque purché in Italia.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata dall'organo di amministrazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura medesima.

L'assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale sulle materie di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 2479, comma 2, del codice civile, nonché sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla revoca dello stato di liquidazione, sull'emissione di titoli di debito ed in merito alla riduzione del capitale sociale per perdite.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione determinate di volta in volta dal presidente.

Articolo 8

Le lettere di convocazione debbono contenere le indicazioni necessarie ad assicurare ai soci la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Saranno valide le assemblee, anche non convocate ai sensi dell'art. 7, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'amministratore unico e l'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Articolo 9

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, anche non socio, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 2, del codice civile, e comunque portatore di una sola delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea controllare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

Articolo 10

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico.

Articolo 11

L'assemblea nomina il Segretario.

Le deliberazioni assembleari sono fatte constatare da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea dei soci potrà svolgersi anche per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, a condizione che sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio – video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si riterrà svolta nel luogo dove sono presenti il presidente dell'assemblea ed il segretario.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

Organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico, nominato dai soci riuniti in assemblea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statutaria o regolamentare propria degli enti locali soci in materia di nomina diretta dei rappresentanti degli enti locali soci nell'organo di amministrazione delle società partecipate nel rispetto dei criteri, dei requisiti e dei limiti fissati dall'art. 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Per organo amministrativo si intende, ai fini del presente statuto, l'amministratore unico.

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria

amministrazione e la straordinaria amministrazione, fatte salve le limitazioni risultanti dalla legge e dal presente statuto, compresi i poteri, le funzioni e le responsabilità connesse all'attuazione degli strumenti di governo societario previsti dall'art. 6, commi 3, 4 e 5, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Nomina e cessazione dell'organo amministrativo

Gli amministratori possono essere anche non soci ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Ai dipendenti di società controllanti si applica l'art. 11, comma 8, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Non potranno ricoprire la carica di amministratore altresì coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dai vigenti statuti degli enti locali soci o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 o di inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art. 11, commi 1, 8, 11, 12 e 14 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

b) siano in lite con la società o con i soci o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica riguardanti l'equilibrio di genere e, ove del caso, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

Ciascun socio indicherà un numero di propri candidati alla carica di amministratore unico proporzionale alla propria quota di partecipazione al capitale sociale.

L'organo di amministrazione dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina e scade naturalmente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statutaria o regolamentare propria degli enti locali soci in materia di anticipata cessazione dalla carica e quanto previsto dall'art. 11, comma 15, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica relativamente alla "prorogatio" degli organi sociali.

In mancanza di fissazione di un termine, esso dura in carica fino a revoca o dimissioni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statutaria o regolamentare propria degli enti locali soci in materia di anticipata cessazione dalla carica e quanto previsto dall'art. 11, comma 15, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica relativamente alla "prorogatio" degli organi sociali.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'organo amministrativo è revocabile secondo quanto previsto dalla normativa statutaria o regolamentare propria degli enti locali soci in materia. Nulla è dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa, a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione

dell'incarico di amministratore nella società come accettazione della presente clausola statutaria e pertanto come rinuncia ad ogni effetto al risarcimento del danno.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare, per qualsiasi causa, l'amministratore unico, i soci provvedono alla sostituzione dello stesso ai sensi del presente statuto. Fino al momento dell'accettazione della carica da parte del nuovo amministratore unico, resta in carica l'amministratore unico precedente.

Rappresentanza sociale

La rappresentanza legale della società e la firma sociale libera, tanto in giudizio quanto di fronte a terzi, spettano all'Amministratore Unico.

TITOLO V

REGIME DEI CONTROLLI OBBLIGATORI

Articolo 13

La Società è soggetta al controllo di legalità (art. 2403 c.c.) e alla revisione dei conti (art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010).

La società, non essendo obbligata alla redazione del bilancio consolidato e non rientrando tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010, può attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall'art. 2477 codice civile come "organo di controllo", ovvero, può attribuire il controllo di legalità al suddetto "organo di controllo" e la revisione dei conti al "revisore legale" previsto dal D. Lgs. n. 39/2010.

All'"organo di controllo", anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l'attribuzione al medesimo della revisione dei conti.

Al "revisore legale" si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.

Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli enti locali.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica riguardanti l'equilibrio di genere e, ove del caso, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

Articolo 14

La società, per i servizi affidati "in house", dovrà soggiacere al controllo analogo previsto e disciplinato dall'art. 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, secondo le modalità indicate in apposito disciplinare o regolamento predisposto dal/i socio/i proprietario/i.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 15

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
Al termine dell'esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma degli artt. 2423 e seguenti del C.C..

Il termine di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea è stabilito in centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero in centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 del Codice Civile.

Articolo 16

Gli utili netti, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale, vengono attribuiti ai soci in proporzione delle rispettive quote.

Tuttavia l'assemblea, all'atto dell'approvazione del bilancio, potrà deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altre destinazioni, oppure disporre di destinare in tutto od in parte gli utili ai successivi esercizi.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 17

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci, con la maggioranza di cui all'art. 7, penultimo comma, del presente statuto, stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO VIII COMPETENZA GIUDIZIARIA - RINVIO

Articolo 18

Per ogni controversia è competente l'autorità giudiziaria di Venezia.

Articolo 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e nelle altre leggi speciali in materia.

F.to Montino Andrea

F.to Marco Bianchini Notaio (L.S.)